DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

che autorizza la Repubblica federale di Germania a consentire temporaneamente la commercializzazione di sementi di lupino bianco amaro che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(92/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzaione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/19/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (4), in particolare l'articolo 2 bis,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che nel 1991 la produzione di sementi di lupino bianco amaro conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE è stata insufficiente in Germania e non può soddisfare la domanda di tale paese;

considerando che non è possibile soddisfare detta domanda in misura ottimale con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e che soddisfano tutti i requisiti della direttiva 66/401/CEE;

considerando che la Germania dovrebbe quindi essere autorizzata a consentire, per un periodo che scade il 31 ottobre 1992, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata che non soddisfano i requisiti della stessa direttiva;

considerando inoltre che altri Stati membri, che sono in grado di fornire alla Germania dette sementi che non soddisfano i requisiti della direttiva summenzionata, dovrebbero essere autorizzati a consentire la commercializzazione di tali sementi a condizione che siano destinate alla Germania;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a consentire, per un periodo che scade il 31 ottobre 1992, la commercializzazione sul proprio territorio di un quantitativo massimo di 400 t di sementi commerciali di lupino bianco (lupinus albus L.) amaro. L'etichetta ufficiale deve recare la dicitura: « Destinato esclusivamente alla Germania ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati a consentire, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione sul loro territorio di un quantitativo complessivo di 400 t di sementi commerciali di lupino bianco (Lupinus albus L.) amaro, a condizione che sia destinato esclusivamente alla Germania. L'etichetta ufficiale deve recare la dicitura: « Destinato esclusivamente alla Germania ».

Articolo 3

Gli Stati membri notificano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 1992, i quantitativi di sementi commercializzate sul loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 104 del 22. 4. 1992, pag. 61.
(3) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 21.
(4) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 108.